

ANFeA - Regolamento Formazione Continua
Approvato dal Presidente giugno 2015, da approvare dall'Assemblea Generale dicembre 2015.
Testo modificato su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 1 - Obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo

Articolo 2 - Soggetti interessati ed esoneri

Articolo 3 - Durata e contenuto dell'obbligo

Articolo 4 - Attività formative e attribuzione dei Crediti

Articolo 5 - Verifica dello svolgimento dell'APC

Articolo 6 - Organizzazione degli eventi formativi

Articolo 7 - Entrata in vigore e norme transitorie

Articolo 1

Obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo

1.1 La Legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate, richiede alle associazioni professionali: i) la promozione della formazione permanente dei propri iscritti, anche attraverso specifiche iniziative; ii) l'informazione che tra i requisiti per la partecipazione all'associazione c'è l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante; iii) la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo.

1.2 Lo Statuto di ANFeA prevede l'obbligo di promuovere, sostenere e assicurare la formazione e l'aggiornamento continuo dei Soci professionisti con i mezzi ritenuti più idonei, fra i quali Scuole e Corsi direttamente gestiti o patrocinati. Il Regolamento di Valutazione (RdV) di ANFeA prevede che i soci professionisti debbano mantenere aggiornata le loro competenze - per mezzo di ricerca e sviluppo, esercizio di attività professionale, corsi di aggiornamento, partecipazione a Congressi e altre attività similari documentate - e che una relazione sulle attività svolte per l'Aggiornamento Professionale Continuo (APC) debba essere presentata per il rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco Professionale di ANFeA (EP) e per il rilascio dell'Attestato di qualità e qualificazione dei servizi.

1.3 Il presente regolamento disciplina la formazione continua dei Soci professionisti iscritti nell'Elenco Professionale di ANFeA ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di APC.

Articolo 2

Soggetti interessati ed esoneri

2.1 L'APC è attività obbligatoria, salvo i casi di esonero previsti dal presente articolo, per tutti gli iscritti nell'EP, indipendentemente dalla sezione e dal settore di iscrizione.

2.2. L'esonero dall'APC è concesso:

- a) nei casi di gravidanza, fino ad un massimo di un anno, salva diversa certificazione del medico specialista;
- b) nei casi di maternità o paternità, fino ad un massimo di due anni;
- c) agli iscritti nell'EP che dichiarino di non esercitare attività professionale, in forma libera o dipendente, e si impegnino a non svolgere tale attività nel successivo triennio;
- d) nel caso di assenza dall'Italia per un periodo continuativo superiore ad un anno;
- e) agli iscritti nell'EP che dichiarino di svolgere la loro attività in via esclusiva all'estero e di non avvalersi dell'iscrizione nell'EP per l'esercizio della propria attività nello Stato straniero.

2.3 Per i casi di esonero sopra elencati, il numero di crediti da maturare sarà ridotto in maniera proporzionale al periodo di impedimento.

2.4. Il giudizio sulle motivazioni che impediscono di ottemperare l'obbligo di APC e le decisioni conseguenti spettano, con giudizio motivato, al Comitato di Valutazione (CdV) che lo comunica per conoscenza al Consiglio Direttivo.

Articolo 3

Durata e contenuto dell'obbligo

3.1. L'APC è svolto per periodi di tre anni solari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione nell'EP ed è necessario per mantenere tale iscrizione.

3.2. Il Credito Formativo Professionale (CFP) è l'unità di misura dell'impegno richiesto all'iscritto nell'EP, a prescindere dalla sezione e dai settori di appartenenza, per l'assolvimento dell'obbligo di APC. 1 CFP equivale in generale a 1 ora di attività formativa.

3.3. Per l'assolvimento dell'obbligo è richiesta l'acquisizione di 75 CPF nell'arco di ciascun periodo triennale. I crediti eccedenti i 75 CPF possono essere trasportati nel triennio successivo fino a un massimo di 25 CPF.

3.4. All'atto dell'iscrizione nell'EP sono accreditati ad ogni socio 25 CFP.

3.5. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di APC, ogni Socio professionista sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, correlati all'attività professionale esercitata, e gli viene conteggiato il corrispondente numero di CFP secondo i criteri indicati nell'articolo 4.

3.6. Per ottenere il rinnovo dell'iscrizione nell'EP e/o il rilascio dell'Attestato di qualità e qualificazione dei servizi, il socio professionista deve avere assolto, al termine di ogni triennio, l'obbligo di APC.

Articolo 4

Attività formative e attribuzione dei Crediti

4.1. Sono considerate attività formative:

- a) partecipazione a convegni, seminari, fiere, giornate di studio, tavole rotonde ;
- b) crediti ECM, ottenuti nel settore sanità;
- c) frequenza di dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione, corsi di laurea di secondo livello;
- d) frequenza di master di I e II livello;
- e) frequenza di corsi di formazione e specializzazione professionale;
- f) docenza in Corsi di Master, Dottorato, Scuole di Specializzazione, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, anche organizzati o patrocinati da ANFeA, con esclusione dell'attività didattica istituzionale;
- g) pubblicazioni su riviste specializzate, a diffusione nazionale o internazionale, e/o pubblicazioni di libri, saggi, monografie e trattati su argomenti collegati alle attività dei fisici;
- h) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi locali, regionali, nazionali e internazionali o da altri soggetti finalizzati alla formazione;
- i) progetti per l'acquisto di strumentazione complessa (hardware e software) mirata alla messa in servizio di un'attività innovativa per l'azienda o il professionista;
- j) partecipazione a spedizioni di ricerca in basi scientifiche all'estero;
- k) aggiornamento in ambiti legati alle attività lavorative abitualmente svolte, quali a titolo esemplificativo, gli aggiornamenti, anche su base volontaria e autodidatta, legati all'evoluzione legislativa e/o all'introduzione di nuove Norme tecniche;
- l) attività svolta per ANFeA da parte di tutte le cariche sia centrali e territoriali;
- m) partecipazione alle riunioni annuali dell'Assemblea Generale ANFeA;

n) altre attività individuate dal CdV.

4.2. Sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza.

4.3. La partecipazione a un'attività formativa dà diritto, in linea di principio, a 1 CFP per ogni ora di presenza. In Tabella sono specificati i limiti di assegnazione per le diverse attività:

Attività	Limiti	CFP attribuiti
a) partecipazione a convegni, seminari, giornate di studio, tavole rotonde	max. 10 CPF/evento	1 CPF/h
b) crediti ECM, ottenuti nel settore sanità		1 ECM = 1CFP
c) frequenza di dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea di secondo livello universitari con conseguimento del relativo diploma		30 CFP/anno
d) frequenza di master di I e II livello		2,5 CFP/mese
e) frequenza, anche per via telematica, di corsi di formazione e specializzazione professionale		1 CPF/h *
f) docenza nei corsi di cui ai punti c), d), e)	esclusa l'attività didattica istituzionale	2 CFP/h
g) pubblicazioni su riviste specializzate, pubblicazioni di libri, saggi, monografie, trattati		5 CFP/articolo 15 CFP/libro
h) brevetti		10 CFP/brevetto
i) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi locali, regionali, nazionali e internazionali o altri soggetti riconosciuti dal CdV, finalizzati alla formazione	max. 10 CFP/anno	da valutare**
j) acquisto di nuova strumentazione (hardware e software) per progetti o attività innovativi per l'azienda o il professionista	max. 10 CFP/anno	da valutare**
k) spedizioni di ricerca in basi scientifiche all'estero	durata minima 15 giorni, max. 15 CFP/anno	da valutare **
l) aggiornamento in ambiti legati alle attività lavorative abitualmente svolte	max. 15 CFP/anno	da valutare **
m) attività svolta per ANFEA da parte di tutte le cariche centrali e territoriali		5 CFP/anno
n) presenza riunione generale annuale ANFeA		3 CFP
o) altre attività individuate dal CdV	max. 15 CFP/anno	da valutare **

* come da attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto che ha organizzato l'attività

** a cura del CdV

Articolo 5

Verifica dello svolgimento dell'APC

5.1. La richiesta di riconoscimento delle attività di APC svolte va presentata al termine di ogni triennio al Presidente di ANFeA, allegando la documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività stessa anche sotto forma di autocertificazione (Art. 46 – DPR 445 del 28/12/2000), insieme con la richiesta di rinnovo dell'iscrizione nell'EP e/o di rilascio dell'Attestato di qualità e qualificazione dei servizi, con le procedure fissate dal Regolamento di Valutazione.

5.2. La verifica della rispondenza delle attività formative ai requisiti richiesti, l'attribuzione dei CFP e la dichiarazione di assolvimento dell'obbligo di APC di ogni socio professionista sono svolti dal CdV. Per particolari eventi formativi, il CdV può richiedere l'invio di documentazione aggiuntiva all'autocertificazione.

5.3. Il rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco Professionale e il rilascio dell'Attestato di qualità e qualificazione dei servizi sono subordinati a idonea e positiva verifica del conseguimento nel triennio precedente del numero di CFP previsti dal presente Regolamento.

Articolo 6

Organizzazione degli eventi formativi

6.1. ANFeA promuove l'APC dei soci professionisti e ha la responsabilità del controllo degli eventi formativi ai fini dell'attribuzione del numero di crediti.

6.2. Le attività formative possono essere organizzate e realizzate direttamente da ANFeA ovvero da Università, Enti Nazionali di Ricerca o da soggetti terzi aventi i requisiti valutati dal CdV in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

6.3. La validità degli eventi formativi è valutata dal CdV, in fase di attribuzione dei CFP, sulla base dei seguenti criteri:

- gli eventi devono essere aperti, nei limiti dei posti disponibili, a tutti i Soci professionisti
- la durata effettiva dell'evento non può essere inferiore a 2 ore;
- le modalità di svolgimento dell'evento devono consentire l'esercizio della vigilanza da parte del CdV;
- nel caso di evento realizzato da un soggetto terzo, questi deve avere una comprovata esperienza nella formazione.

6.4. I soci professionisti hanno accesso gratuito agli eventi formativi organizzati direttamente da ANFeA, anche eventualmente aperti a non soci e/o ad altre figure professionali.

Articolo 7

Entrata in vigore e norme transitorie

7.1. Il Regolamento di Formazione continua e le sue eventuali modificazioni sono approvati dal CD di ANFeA su parere obbligatorio del Comitato di Valutazione.

7.2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016 in concomitanza dell'entrata in vigore del Regolamento di Valutazione, che sostituisce il Regolamento di Accredimento, e del conseguente nuovo Elenco Professionale.

7.3. All'atto del trasferimento dell'iscrizione dal vecchio al nuovo EP, sono accreditati 25 CFP a ogni socio.

7.4. Qualora l'approvazione dei Regolamenti fosse posteriore al 31 dicembre 2015, l'entrata in vigore è rimandata di un anno e il periodo tra la data di approvazione e quella di entrata in vigore viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione.